


COMUNE DI SEGONZANO
PROVINCIA DI TRENTO



**REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA
DEL DIRITTO DI USO CIVICO**

APPROVATO CON DELIBERAZIONE CONSILIARE N. 40 DD. 30.11.2006

IN VIGORE DAL GIORNO 1° GENNAIO 2007

IL SINDACO
Mattevi Giorgio



IL SEGRETARIO COMUNALE
Lazzarotto dr. Roberto

INDICE

CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 - Contenuto del Regolamento	pag. 3
Art. 2 - Decreto di assegnazione	pag. 3
Art. 3 - Amministrazione dei beni	pag. 3
Art. 4 - Titolari del diritto di uso civico	pag. 3
Art. 5 - Ampiezza del diritto	pag. 3
Art. 6 - Nucleo familiare	pag. 4
Art. 7 - Esercizio del diritto	pag. 4
Art. 8 - Domanda	pag. 4
Art. 9 - Esame delle domande	pag. 4
Art. 10 - Commissione comunale per l'uso civico di legnatico	pag. 4
Art. 11 - Corrispettivo	pag. 5
Art. 12 - Determinazione quantitativo annuale	pag. 5

CAPO II - DIRITTO DI LEGNATICO DA OPERA

Art. 13 – Allestimento	pag. 6
Art. 14 - Quantitativi massimi da assegnare per costruzione e manutenzione edifici	pag. 6
Art. 15 - Riduzione dei quantitativi	pag. 6
Art. 16 - Modalità di richiesta	pag. 6
Art. 17 - Consegna del legname	pag. 7

CAPO III - PICCOLE UTILIZZAZIONI E UTILIZZAZIONI STRAORDINARIE

Art. 18 - Definizione	pag. 8
Art. 19 - Modalità di assegnazione	pag. 8

CAPO IV - DIRITTO DI LEGNATICO DA ARDERE

Art. 20 - Forme di soddisfacimento del diritto	pag. 9
Art. 21 - Modalità	pag. 9
Art. 22 - Sorveglianza	pag. 9

CAPO V – DIRITTO DI ERBATICO, STRAMATICO E PASCOLO

Art. 23 - Pascolo	pag. 10
Art. 24 – Stramatico ed erbatico	pag. 10

CAPO VI – ALTRI DIRITTI

Art. 25 – Escavazione sabbia e sassi	pag. 11
Art. 26 – Semi, resina, trementina	pag. 11
Art. 27 – Frutti e funghi	pag. 11

CAPO VII – SANZIONI E DISPOSIZIONI FINALI

Art. 28 - Danni	pag. 12
Art. 29 - Obblighi del Comune	pag. 12
Art. 30 - Sanzioni	pag. 12
Art. 31 -Transito sulle strade forestali	pag. 12
Art. 32 - Abrogazioni	pag. 12
Art. 33 - Divulgazione	pag. 12

CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 - Contenuto del Regolamento

1. Il presente Regolamento, adottato ai sensi dell'art. 43 del Regolamento per l'esecuzione della Legge 16 giugno 1927, n. 1766 approvato con R.D. 26 febbraio 1928, n. 332, disciplina l'esercizio del diritto di uso civico di legnatico da ardere e da opera.

Art. 2 - Decreto di assegnazione

1. Le terre in proprietà al Comune di Segonzano, soggette alla Legge 16 giugno 1927 n. 1766 con natura di terre di uso civico, sono quelle indicate nell'Elenco allegato al Decreto di assegnazione del Commissariato per la liquidazione degli usi civici della Venezia Trentina, emesso in forza dell'art. 42 del Regio Decreto 26 febbraio 1928 n. 332 (Decreto n. 470/40 del 18 aprile 1940).
2. Il predetto Decreto ha assegnato le terre alla categoria a) dell'art. 11 della Legge 16 giugno 1927, n. 1766 quali terre utilizzabili come bosco e come pascolo permanente e ha accertato che sui terreni stessi esistono, oltre al diritto di pascolo, il diritto di legnatico da ardere e da opera.

Art. 3 - Amministrazione dei beni

1. All'amministrazione dei beni comunali gravati da uso civico provvede direttamente il Consiglio Comunale. I proventi dei beni di uso civico e la loro destinazione sono posti in evidenza in apposito allegato al bilancio ed al conto comunale, come prescritto dall'art. 2 della L.P. 09.05.1956.

Art. 4 - Titolari del diritto di uso civico

1. Il godimento dei diritti di uso civico delle terre, secondo le disposizioni dell'art. 26 della Legge 16.06.1927, n. 1766 e del presente Regolamento, spetta ai cittadini iscritti nel registro della popolazione residente del Comune.

Art. 5 - Ampiezza del diritto

1. L'ampiezza del diritto è determinata e limitata da un lato dal fabbisogno familiare e dall'altro dal numero degli utenti e dalle disponibilità effettive dei beni, compatibilmente con le prescrizioni delle leggi forestali vigenti e del Piano di assestamento dei beni silvo-pastorali.
2. I diritti della popolazione non potranno eccedere gli usi considerati essenziali e cioè quelli stabiliti dall'art. 1021 del Codice Civile.
3. I diritti della popolazione sulle terre soggette sono i seguenti:
 - a) pascolo primaverile, estivo ed autunnale da esercitarsi nei boschi e sulle terre elencate nel Decreto stesso, con gli animali di ogni specie svernanti nel Comune;
 - b) diritto di taglio di erbe su dette terre;
 - c) diritto di legnatico da combustibile mediante raccolta di legna secca, cascami di legna e assegni di piante;
 - d) diritto di legnatico da opera (uso interno) necessario per costruzioni o riparazioni di fabbricati situati nel Comune

- e) diritto di stramatico mediante raccolta di foglie secche e terreno vegetale forestale;
- f) escavazione di sabbia e sassi consentita solo se autorizzata ai sensi delle vigenti leggi forestali nonché nei limiti e secondo le disposizioni di cui alla L.P. 04.03.1980 n. 6 e s.m.

Art. 6 - Nucleo familiare

1. Per nucleo familiare, ai fini del presente Regolamento, si intende un insieme di persone legate da vincoli di matrimonio, parentela, affinità, adozione, tutela o da vincoli affettivi, coabitanti ed aventi la medesima dimora abituale nel Comune e che siano titolari del diritto di uso civico ai sensi dell'art. 4. Un nucleo familiare può essere costituito da una sola persona.

Art. 7 - Esercizio del diritto

1. Il diritto viene esercitato, per conto di tutti i componenti del nucleo familiare, da uno dei componenti lo stesso, purché maggiorenne.

Art. 8 - Domanda

1. Chi intende usufruire dei diritti d'uso civico deve presentare specifica domanda all'Amministrazione comunale, come da fac-simile allegato al presente regolamento, nel periodo compreso tra il **1° e il 31 dicembre di ogni anno**, onde consentire alla Commissione comunale legname di cui all'art. 10, di vagliare le richieste pervenute e sottoporle all'Autorità competente in sede di sessione forestale.
2. Le determinazioni assunte in tale sede saranno formalizzate dall'Amministrazione comunale con specifico atto, anche al fine della riscossione dell'eventuale corrispettivo.

Art. 9 - Esame delle domande

1. Le domande degli aventi diritto sono raccolte ed istruite dai competenti uffici comunali e quindi sottoposte alla Giunta comunale, previo parere della Commissione di cui al successivo art. 10, per la deliberazione su di esse, qualora non sia diversamente stabilito dal presente Regolamento.

Art. 10 - Commissione comunale per l'uso civico di legnatico

1. E' istituita una Commissione, la quale dovrà esprimere, previa istruttoria da parte dei competenti uffici comunali, il proprio parere in ordine all'assegnazione di legname da opera e della legna da ardere altri pareri in materia di usi civici, ove richiesti. Alla medesima Commissione sono affidati gli altri compiti previsti dal Regolamento.
2. La Commissione è così composta:
 - Sindaco o Assessore competente
 - Custodi forestali addetti alla zona
 - da 4 consiglieri comunali, di cui 2 di minoranza, nominati dal Consiglio comunale.
3. La Commissione è nominata dal Consiglio comunale e dura in carica quanto il Consiglio comunale che l'ha nominata. La cessazione dal servizio dei custodi forestali comporta la decadenza da membro della commissione. Il Consiglio comunale provvederà alla surroga.
4. Compiti della Commissione sono:

- a) elencare in apposito registro le prenotazioni e le richieste dei prodotti forestali osservando le relative procedure;
 - b) valutare se il richiedente ha effettivamente diritto al percepimento dell'uso civico;
 - c) effettuare sopralluoghi per verificare le necessità e le circostanze perché tali prodotti possano essere concessi;
 - d) vigilare e controllare l'effettivo uso del prodotto assegnato, secondo le modalità stabilite dal presente regolamento.
5. Funge da Presidente della Commissione il Sindaco o l'Assessore delegato mentre funge da segretario della Commissione il custode forestale, se presente, o altro membro della Commissione.
6. Le deliberazioni della Commissione sono assunte a maggioranza di voti dei presenti.

Art. 11 - Corrispettivo

1. L'esercizio del diritto d'uso civico è gratuito. Peraltro il Comune, per sopperire alle spese di amministrazione e di produzione (pagamento imposte, sorveglianza, esecuzione dei lavori di ordinaria coltura e manutenzione, ecc.), può imporre agli utenti un corrispettivo per l'esercizio degli usi consentiti. A tale scopo la Giunta comunale provvede annualmente alla determinazione del corrispettivo che sarà richiesto ai cittadini per il godimento dei beni di uso civico.

Art. 12 - Determinazione quantitativo annuale

1. L'Autorità Forestale, in sede di Sessione forestale, stabilisce, sulla scorta del Piano di assestamento dei beni silvo-pastorali, il quantitativo complessivo di legname da opera e di legna da ardere che potranno essere assegnati nell'annata.
2. Il quantitativo massimo annuale di legname da opera da assegnare per diritto di legnatico sarà determinato dalla Giunta comunale, sulla base delle risultanze del Piano economico; l'Autorità Forestale procederà quindi alla martellata e all'assegnazione.

CAPO II - DIRITTO DI LEGNATICO DA OPERA

Art. 13 - Allestimento

1. L'allestimento del legname da opera (taglio, fatturazione ed esbosco su strada trattorabile) viene effettuato sotto il controllo dell'Autorità Forestale secondo i criteri individuati nel Capitolato d'oneri generali per l'affido dei lavori di utilizzazione dei prodotti legnosi.

Art. 14 - Quantitativi massimi da assegnare per la costruzione e manutenzione di edifici.

1. I titolari del diritto possono ottenere, secondo le necessità e previa verifica da parte della Commissione di cui all'art. 10, nelle forme e nei limiti previsti dal presente Regolamento, dimostrandone l'effettiva necessità e previa presentazione degli elaborati progettuali ove richiesti dalla normativa urbanistica, un quantitativo di legname da opera per le seguenti destinazioni:
 - a) per la costruzione della prima abitazione del proprio nucleo familiare, qualora ne siano sprovvisti, limitatamente ai seguenti elementi di fabbrica: serramenti, poggiali, pavimenti, travatura e tavolame per tetto;
 - b) per la manutenzione ordinaria e straordinaria degli elementi in legno della prima casa di abitazione o per la realizzazione di manufatti a servizio della stessa;
 - c) per la ricostruzione della prima casa di abitazione o di immobili di interesse pubblico e/o adibiti al culto a seguito di incendio;
 - d) per la manutenzione ordinaria e straordinaria del fondo agricolo.
2. Il quantitativo di legname da assegnare all'utente andrà ragguagliato alle sue necessità in proporzione alla disponibilità di legname, tenuto conto delle richieste complessivamente avanzate.
3. Per assolvere alle esigenze di cui alla lettera a) e c) del comma 1, il quantitativo di legname da opera assegnabile non potrà comunque superare i 15 mc.
4. Per assolvere alle esigenze di cui alla lettera b) e d) del comma 1, il quantitativo di legname da opera assegnabile non potrà comunque superare i 6 mc per ogni quinquennio.

Art. 15 - Riduzione dei quantitativi

1. Le domande accolte solo parzialmente, ai sensi dell'articolo precedente, potranno essere soddisfatte nelle successive assegnazioni.
2. Il Comune richiederà il rimborso del pieno valore commerciale attualizzato del legname, qualora le opere indicate nella richiesta non vengano realizzate entro 3 (tre) anni dalla consegna del legname.

Art. 16 - Modalità di richiesta

1. Chi intende usufruire del diritto di uso civico di legnatICO da opera, deve presentare domanda al Comune dal 1° al 31 dicembre di ogni anno, utilizzando l'apposito modulo allegato al presente Regolamento.
2. Per i lavori soggetti a concessione o autorizzazione edilizia, la domanda sarà accompagnata da un computo dettagliato e da eventuali disegni, attestanti la necessità di legname da opera.

3. Spetta al Comune la verifica dei requisiti del richiedente e il reale fabbisogno di legname da opera; tale verifica è propedeutica all'espressione del parere di cui al comma 1 dell'art. 10.
4. Il Comune è tenuto a eseguire o far eseguire controlli, o ad assumere dichiarazioni indirizzate ad attestare l'effettivo impiego del legname.
5. L'assegnazione del legname sarà deliberata dalla Giunta Comunale, dopo il rilascio dell'autorizzazione o concessione edilizia.

Art. 17 - Consegna del legname

1. La consegna formale verrà fatta nel giorno ed ora stabiliti dall'Amministrazione comunale e dal personale forestale previo avviso ai singoli assegnatari.
2. Il prelievo dovrà essere effettuato entro 1 anno a partire dalla data di assegno e comunque secondo i termini previsti nell'eventuale concessione o autorizzazione edilizia. Trascorso tale termine, salvo eventuali proroghe motivate, il legname non utilizzato verrà incamerato dal Comune.
3. Il legname concesso per uso interno dovrà essere utilizzato allo scopo per il quale è stato richiesto, restando vietato assolutamente ogni altro uso.
4. Una volta effettuato il taglio del legname il Comune provvederà all'emissione di regolare fattura, previa presentazione del piedilista di misurazione da parte del personale forestale.

CAPO III - PICCOLE UTILIZZAZIONI E UTILIZZAZIONI STRAORDINARIE

Art. 18 - Definizione.

1. Ai fini del presente Capo sono considerate piccole utilizzazioni o utilizzazioni straordinarie:
 - a) quelle che possono occorrere al Comune proprietario per i suoi bisogni diretti;
 - b) quelle che possono essere richieste da censiti per straordinarie ed urgenti necessità (calamità - incendio);
 - c) quelle che possono essere richieste dalle associazioni locali regolarmente costituite, per lavori inerenti la manutenzione ordinaria e straordinaria delle loro sedi e attrezzature;
 - d) gli usi interni a titolo di contributo per associazioni locali regolarmente costituite.

Art. 19 - Modalità di assegnazione

1. La Giunta comunale, verificata la necessità dell'uso del legname per i bisogni diretti del Comune, ne delibera l'utilizzazione e la quantità occorrente.
2. Per i bisogni di cui alle lettere b) e c) del precedente articolo 18, la Giunta comunale, riconosciutone il bisogno, può deliberare la cessione gratuita o la vendita a trattativa privata, determinandone le condizioni, il prezzo e la quantità.
3. Il quantitativo di legname di cui al presente Capo viene assegnato anche in eccedenza ai limiti di cui all'art. 12.

CAPO IV - DIRITTO DI LEGNATICO DA ARDERE

Art. 20 – Forme di soddisfacimento del diritto

1. Ogni nucleo familiare residente nel Comune può ricevere annualmente un quantitativo di legna da ardere normalmente corrispondente, e comunque non eccedente, a quintali 25.
2. La legna da ardere spettante agli aventi diritto è assegnata in una delle seguenti forme:
 - a) assortimenti secondari e rimasti provenienti dall'utilizzazione delle fustaie (cimali, topi, stangami non atti a legname da opera, ramaglie, piante deperite, ecc.);
 - b) legna proveniente da tagli degli operai forestali o di ditte autorizzate (spurghi, sfolli e diradi).

Art. 21 - Modalità

1. L'assegnazione può essere fatta in ogni epoca dell'anno, previa autorizzazione del Sindaco o suo delegato, sotto il controllo dei Custodi forestali. L'assegnazione avverrà per sorteggio con modalità e in data preventivamente comunicata con avviso pubblico. Sono consentiti sorteggi differenziati nell'arco dell'anno.
2. A cura del custode forestale saranno apposte delimitazioni atte ad individuare le porzioni da assegnare. L'assegnazione è determinata in rapporto alla disponibilità stabilita in sede di sessione forestale ed in base al numero degli utenti.
3. E' necessaria la prenotazione obbligatoria da effettuarsi dal 1° al 31 dicembre di ogni anno.
4. La rinuncia precedente all'estrazione comporta la perdita del diritto dell'assegno per l'anno in corso; il rifiuto del lotto toccato in sorte porta quale conseguenza il pagamento del corrispettivo.
5. Il rifiuto della porzione va comunicato entro 1 mese dalla data di assegnazione al custode forestale oppure agli uffici comunali. Le porzioni rifiutate saranno rassegnate.
6. E' demandata ai custodi forestali la tenuta dei registri dai quali risulti la data, il periodo e la zona di assegno e i singoli aventi diritto sorteggiati.
7. Il corrispettivo dovuto per ogni lotto di legna assegnato è determinato annualmente dalla Giunta comunale.

Art. 22 - Sorveglianza

1. L'utente deve attenersi alle norme del presente Regolamento nonché a quelle prescritte dalle norme forestali vigenti.
2. Deve inoltre provvedere alla pulizia del bosco, strade e sentieri secondo le modalità prescritte di volta in volta dal custode forestale.
3. La sorveglianza e il controllo spettano alla Giunta comunale che si avvarrà allo scopo del personale forestale comunale e provinciale.

CAPO V – DIRITTO DI ERBATICO, STRAMATICO E PASCOLO

Art. 23 - Pascolo

1. I territori pascolavi dei beni di uso civico sono aperti all'uso civico di pascolo agli aventi diritto, ai sensi delle leggi vigenti. Sono fatte salve le norme e i divieti stabiliti dall'Autorità sanitaria e veterinaria.
2. Le zone di terreno ammesse al pascolo in sede di sessione forestale saranno rese note con avviso del Sindaco. Sono esclusi temporaneamente dal pascolo i terreni demaniali boscati nei quali i boschi siano stati sottoposti a tagli generali o parziali o in ricostruzione perché molto radi, deperienti, danneggiati da incendi o sottoposti al bando dell'Autorità forestale.
3. Gli utenti che intendono usare i pascoli dovranno presentare apposita domanda dal 1° al 31 dicembre di ogni anno.

Art. 24 – Stramico ed erbatico

1. Gli utenti che intendono procedere alla raccolta di stramico e di erbe nei terreni di uso civico per uso proprio devono farne richiesta all'Amministrazione comunale dal 1° al 31 dicembre di ogni anno. L'utilizzo dovrà essere limitato ai bisogni propri e della propria famiglia. La Giunta comunale deciderà in merito alle domande di utilizzazione pervenute.
2. Lo strame e l'erba accordati per l'uso interno dovranno essere utilizzati allo scopo per cui sono stati richiesti, restando assolutamente vietato ogni altro uso, specialmente l'alienazione sia all'interno che all'esterno del territorio comunale.
3. Le zone di terreno ammesse, secondo le leggi vigenti, alla raccolta dello strame e al taglio dell'erba saranno stabilite in sede di sessione forestale.
4. La raccolta di strame ed erba dovrà effettuarsi secondo le norme tecniche stabilite dalle prescrizioni di massima e di polizia forestale e verrà disciplinata dal Custode forestale.
5. Lo strame raccolto dovrà essere asportato al più tardi entro l'inverno successivo alla raccolta, restando vietato l'ammucchiamento dello stesso accanto a piante in vegetazione e nei luoghi ove esista novellame.

CAPO VI – ALTRI DIRITTI

Art. 25- Escavazione sabbia e sassi

1. Si applica quanto previsto all'ultimo comma dell'art. 5 del presente Regolamento.

Art. 26- Semi, resina, trementina

1. La raccolta di semi forestali, trementina, resina è regolamentata dagli articoli 17 e 21 delle prescrizioni di massima e di polizia forestale. Gli utenti che intendono procedere alla raccolta dei prodotti di cui sopra dovranno presentare domanda all'Amministrazione comunale che, sentita l'Autorità forestale, assumerà le decisioni di competenza.

Art. 27- Frutti e funghi

1. La raccolta di fragole, lamponi, e bacche è libera a tutti; essa dovrà però avvenire senza arrecare danno al soprassuolo boschivo ed in modo particolare alle colture forestali. Gli utenti possono procedere alla raccolta dei prodotti di cui sopra senza necessità di specifica autorizzazione, fatte salve le competenze dell'Autorità forestale.
2. La raccolta di funghi è regolata dalla leggi provinciali vigenti le quali regolano le modalità e le tariffe.

CAPO VI – DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 28 - Danni

1. Il Comune, anche su segnalazione dei Custodi forestali, richiederà agli utilizzatori la messa in pristino dei danni provocati da una gestione non corretta della porzione boschiva o alle strade di accesso impartendo il termine di esecuzione dei lavori e, se necessario, le più opportune prescrizioni.
2. Il Comune provvederà in caso di inadempienza ad eseguire direttamente i lavori, addebitando poi agli interessati la relativa spesa.

Art. 29- Obblighi del Comune

1. Al Comune spetta il compito di far rispettare il presente Regolamento; l'Amministrazione si avvale per questo dei Custodi forestali comunali e provinciali.
3. I Custodi forestali sono inoltre tenuti a riferire annualmente al Comune circa le contravvenzioni al presente Regolamento.

Art. 30 - Sanzioni

1. Il mancato rispetto delle indicazioni contenute nel presente Regolamento comporterà il pagamento della sanzione prevista dalla legge, salvo che le trasgressioni stesse non siano previste da violazioni del codice penale, oltre all'eventuale risarcimento dei danni.
2. I verbali delle contravvenzioni sono elevati dagli agenti di vigilanza forestale e trasmessi al Sindaco o suo delegato in sede di sessione forestale.

Art. 31 – Transito sulle strade forestali

1. Per l'esercizio dei diritti di uso civico di cui all'art. 5 comma 3 del presente Regolamento sarà autorizzato il transito sulle strade forestali comunali secondo quanto previsto dalla L.P. n. 48/1978 e s.m.

Art. 32- Abrogazioni

1. Con l'entrata in vigore del presente Regolamento viene abrogato il precedente Regolamento comunale per l'esercizio dei diritti sui terreni di uso civico approvato con deliberazione consiliare n. 92 di data 04.10.1985.

Art. 33 - Divulgazione

1. Attraverso adeguate forme di pubblicizzazione, il Comune informerà gli interessati circa il contenuto del presente Regolamento, fornendo agli stessi informazioni circa le modalità di esercizio delle disposizioni in esso contenute e la specifica modulistica.

Spettabile
COMUNE DI SEGONZANO

Spettabile
STAZIONE FORESTALE CEMBRA

RICHIESTA UTILIZZO PRODOTTI BOSCHIVI

Il sottoscritto _____ residente in Segonzano fraz. _____ n°
civico _____ recapito telefonico _____ in qualità di censito,

CHIEDE

- ☐ l'assegnazione di una porzione legna per l'anno _____
- ☐ l'assegnazione di mc _____ di legname uso interno, ed in particolare:
mc _____ di abete rosso
mc _____ di larice
mc _____ di _____
- ☐ l'autorizzazione al recupero di legna raccogliaticcia e legna proveniente da schianti, sulla
particella n. _____ in località _____ in aggiunta alla porzione
assegnata
- ☐ l'autorizzazione al taglio su fondo privato, particella n. _____ in località
_____ per un quantitativo pari a mc _____

DICHIARA

- ☐ di assumere in proprio i danni arrecati a persone o cose, a se stesso oppure a terzi, sollevando
l'Amministrazione comunale ed il personale forestale consortile da ogni responsabilità di carattere
civile, amministrativo e penale
- ☐ di procedere in proprio al taglio, dichiarandosi competente e tecnicamente preparato
- ☐ di far eseguire il taglio, la raccolta ed il trasporto del legname/legna da persona qualificata
- ☐ di essere stato informato dal tecnico forestale sulla corretta procedura per il taglio e di utilizzare
tutti i D.P.I. prescritti dalle attrezzature in uso

Acconsente inoltre al trattamento dei propri dati personali ai sensi della Legge n. 196/2003 e s.m.

firma

Segonzano, _____

Visto: il Comune

Visto: il Responsabile forestale locale